



INTEGRAZIONE DESIGNAZIONE PER VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 CON APPLICATIVO VERIFICAC19

Al personale Incaricato alla verifica del Green pass a chi accede ai locali dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2-quaterdecies del nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018;

VISTO il Regolamento UE 679/2016, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, ed in particolare gli artt. 24 (titolare del trattamento) e 28 (responsabile del trattamento);

VISTA la Legge di conversione n. 133/2021 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021);

CONSIDERATO che la Legge di conversione n. 133/2021 pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale verifica può essere delegata ad *altro personale dell'istituzione scolastica*

VISTO il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 0001889 del 07/12/2021;

CONSIDERATO che questo Istituto è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, personale dipendente, fornitori e qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l'Istituto medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali;

CONSIDERATO che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente Dirigente dell'Istituto, in qualità di legale rappresentante dello stesso;

COMUNICA LE SEGUENTI ISTRUZIONI AD INTEGRAZIONE DELLE PRESENTI

Si informa che a partire dal 06/12/2021 l'APP VerificaC19 è stata aggiornata prevedendo le seguenti tipologie di verifica:

"**base**" - per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare;

"**rafforzata**" - per certificazione da vaccinazione o guarigione.

Personale scolastico

Dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di **certificazione verde "rafforzata"**.



Personale esterno/ soggetti diversi dal personale scolastico

continuano a trovare applicazione **le vigenti norme** in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87 (**certificazione verde "base"**).

Casi particolari per personale scolastico

Tale personale potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone), solo per un periodo transitorio, che sarà comunicato direttamente dal Dirigente scolastico.

L'autorizzato alla rilevazione si dovrà assicurare di utilizzare sempre la tipologia di verifica appropriata

Si allega tabella riassuntiva obbligo vaccinale personale scolastico dal 15.12.2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sofia Palumbo

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



TABELLA RIASSUNTIVA
OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO DAL 15.12.2021
(a tempo determinato e indeterminato)

(per i soggetti guariti dal COVID e per tutto quanto non specificato si rimanda al D.L. 26.11.2021 n. 172 e alla circolare M.I. prot. n. 1889 del 07.12.2021)

OBBLIGO VACCINALE (ciclo primario + booster)		
Ciclo vaccinale primario		Dose di richiamo (<i>booster</i>)
1° dose	2° dose	da effettuarsi entro i termini di validità del <i>green pass</i> e non prima di cinque mesi dalla 2° dose
TIPOLOGIA GREEN PASS		
<i>green pass base</i> attesta la negatività al test antigenico rapido (c.d. <i>tampone o test della farmacia</i>), al test molecolare, al test salivare		<i>green pass rafforzato o super green pass</i> attesta l'avvenuta vaccinazione
VALIDITA' GREEN PASS		
da 15 giorni dopo la 1° dose fino alla data prevista per la 2° dose	Nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario	Nove mesi dalla dose <i>booster</i>

PERSONALE NON VACCINATO	
1. Dal 15 dicembre, il Dirigente scolastico, senza indugio, invita il personale non vaccinato a produrre entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito =>	a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
2. In questi cinque giorni, in via transitoria, il personale scolastico =>	può continuare regolarmente a lavorare esibendo il <i>green pass base</i>
3. decorsi i cinque giorni senza presentazione di alcuna della documentazione di cui al punto 1. =>	a) il dirigente scolastico comunica per iscritto, senza indugio, il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale; b) all'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è efficace fino alla somministrazione del vaccino e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; c) per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati; d) l'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500"
4. nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dalla ricezione dell'invito =>	Il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, il certificato vaccinale
5. nell'intervallo intercorrente dei venti giorni, in via transitoria, il personale scolastico =>	può continuare regolarmente a lavorare esibendo il <i>green pass base</i>